

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

LA REGIONE BASILICATA

VISTO l'articolo 18, comma 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione disponendo che vi affluiscono, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTO l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che individua la platea dei lavori socialmente utili a carico del Fondo indicato nel precedente capoverso;

VISTO l'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per il quale "a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro" a valere sul predetto Fondo;

VISTO il decreto del direttore generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione n. 7511 del 7 ottobre 2010 di impegno della somma di 50 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in relazione all'annualità 2010;

VISTO il decreto del direttore generale degli ammortizzatori sociali e della formazione n. 166 del 28 giugno 2017 - munito del visto di regolarità amministrativo contabile dell'Ufficio centrale del Bilancio (MEF - DRGS) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 169 del 12 luglio 2017 e registrato dalla Corte dei Conti (Ufficio di controllo preventivo di legittimità sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali) al numero 1-1840 del 23 agosto 2017 - con il quale lo stanziamento di 50 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo all'annualità 2010, è stato ripartito tra le Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia come indicato nel seguente prospetto

| REGIONE    | NR. LSU      | QUOTA PARTE IN EURO  |
|------------|--------------|----------------------|
| BASILICATA | 101          | 915.186,66           |
| CAMPANIA   | 4.237        | 38.392.533,53        |
| PUGLIA     | 933          | 8.454.150,05         |
| SICILIA    | 247          | 2.238.129,76         |
| TOT.       | <b>5.518</b> | <b>50.000.000,00</b> |

VISTO in particolare l'articolo 1 del predetto decreto che specifica la finalità di incentivare, con l'utilizzo delle risorse suindicate, l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili individuati nei precedenti capoversi - avendo a riferimento l'importo pro-capite di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 pari a € 9.296,22 - e stabilisce le date di avvio e conclusione delle relative procedure, nonché l'articolo 2 per il quale le distinte quote saranno assegnate alle Regioni interessate mediante apposite convenzioni che ne disciplineranno, altresì, le modalità di trasferimento;

VISTO il verbale della riunione svolta il 13 settembre 2017 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia per illustrare i contenuti del decreto direttoriale n. 166 del 28 giugno 2017 e degli atti conseguenti;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Basilicata n. 1235 del 17 novembre 2017 - rettificata come indicato nella nota regionale n. 196168 del 12 dicembre 2017 - recante misure di incentivazione delle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili ex articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 con l'utilizzo delle risorse statali di cui al decreto del direttore generale degli ammortizzatori sociali e della formazione n. 166 del 28 giugno 2017,

## CONVENGONO

### ARTICOLO 1

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si richiamano integralmente, sono assegnate alla Regione Basilicata risorse finanziarie pari a Euro 915.186,66 (novecentoquindicimilacentottantasei/66) di cui al decreto del direttore generale degli ammortizzatori sociali e della formazione n. 166 del 28 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - annualità 2010.

Tali risorse sono destinate ad incentivare l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili ex articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 compresi nel bacino di pertinenza regionale alla data del 14 giugno 2017, avendo a riferimento l'importo pro-capite dell'incentivo di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, pari a Euro 9.296,22.

La Regione si impegna ad avviare le relative procedure entro il 31 dicembre 2017 ed a trasmettere al Ministero i provvedimenti adottati a tal fine in modo che le assunzioni dei lavoratori socialmente utili da incentivare siano effettuate entro il 31 marzo 2018.

### ARTICOLO 2

Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 saranno trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione Basilicata - sul conto corrente alla stessa intestato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - a fronte di un'unica o più apposite domande, a firma del capo dell'ufficio regionale competente, recanti l'importo complessivamente richiesto con la specifica dei beneficiari, il numero, l'elenco nominativo e il codice fiscale dei lavoratori socialmente utili interessati oltre alle dichiarazioni che sono state eseguite le comunicazioni obbligatorie delle assunzioni e le cancellazioni dei lavoratori dalle relative liste presso i Centri per l'Impiego nonché dal Sistema informatico di monitoraggio del bacino LSU gestito da Anpal Servizi spa.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procederà al trasferimento delle risorse previo controllo di un campione delle suddette dichiarazioni - ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - pari ad almeno il 10% dei lavoratori indicati in ogni domanda e per l'importo ammissibile all'esito di tale controllo.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Il Ministro  
Giuliano Poletti

Per la Regione Basilicata  
l'Assessore alle Politiche di  
Sviluppo, Lavoro,  
Formazione e Ricerca  
Roberto Cifarelli